

Aree industriali attrattive: fiscaltà locale a misura di imprese e start up

PRIMO RAPPORTO SULLA FISCALITÀ E SERVIZI LOCALI NELLE PRINCIPALI AREE INDUSTRIALI DEL TERRITORIO

Videoconferenza
zoom

save the date

20/05/2021
16:00 - 17:30



con il contributo di

Camera di Commercio
Roma

PRIMO RAPPORTO SULLA FISCALITÀ E SERVIZI LOCALI NELLE PRINCIPALI AREE INDUSTRIALI DEL LAZIO

Analisi giuridica

Webinar 20 maggio 2021

Prof. Fabio Marchetti

TEAM DI RICERCA

Coordinatore della ricerca (analisi giuridica)

Avv. Prof. Fabio Marchetti

Gruppo di ricerca (analisi giuridica)

Avv. Prof. Federico Rasi, Dott. Andrea Di Gialluca, Dott. Vieri Cecchetti

I TRIBUTI ANALIZZATI

Tributi analizzati:

- ✓ Imposta Municipale Unica (IMU)
- ✓ Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
- ✓ Tassa sui Rifiuti (TARI)
- ✓ Addizionale comunale IRPEF
- ✓ Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP)
- ✓ Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP)
- ✓ Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP)
- ✓ Imposta comunale sulle pubblicità (ICP)
- ✓ Diritti pubbliche affissioni (DPA)

Analisi per il **periodo d'imposta 2019** e, per i casi di maggiore rilevanza (quali IMU e TARI, in considerazione delle rilevanti novità che le hanno interessate), anche per il **periodo d'imposta 2020**.

I COMUNI ANALIZZATI

Comuni:

- ✓ Pomezia
- ✓ Civitavecchia
- ✓ Anagni
- ✓ Colleferro
- ✓ Fiano Romano
- ✓ Roma

Analisi delle potestà impositive dei Comuni per il periodo d'imposta 2019 esercitate mediante Regolamenti comunali, delibere e altri atti dei predetti Comuni relativi a ciascun tributo.

OBBIETTIVI DELLA RICERCA

Analisi giuridica dei poteri attribuiti dalla legge ai Comuni sui principali tributi locali che rappresentano le loro «entrate proprie» e di come tali poteri sono stati concretamente esercitati.

LE POTESTÀ DEI COMUNI NELLA NORMATIVA PRIMARIA

Art. 52, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. *Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».

Dunque, la potestà regolamentare del Comune non può avere ad oggetto l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei tributi.

Nel rispetto dell'art. 23 Cost. il Comune può, invece, disciplinare con regolamento l'aliquota dei «propri tributi» fermo il limite dell'aliquota massima fissata dalla legge statale.

LE POTESTÀ DEI COMUNI NELL'APPLICAZIONE CONCRETA

Per la maggior parte dei tributi locali la normativa primaria dei singoli tributi pone limiti all'intervento dei Comuni, che, dunque, conservano uno **ristretto spazio di intervento**. In generale questo comporta che molti Comuni tendono ad appiattirsi nell'applicazione delle aliquote e delle tariffe alla normativa primaria, *non utilizzando i poteri regolamentari* ancorché ad essi riconosciuti.

Si tenga conto comunque che se per alcuni tributi (ad esempio, la **TARI**), la normativa primaria consente un'ampia potestà regolamentare in tema di riduzioni ed esenzioni, così non è per altri tributi (come l'**IMU**). Tale aspetto deve essere opportunamente considerato nella valutazione dell'intervento dei Comuni nel sistema di fiscalità locale.

LE POTESTÀ DEI COMUNI NELL'APPLICAZIONE CONCRETA

La normativa sulla **TARI** consente ai Comuni una maggiore flessibilità e manovrabilità non solo nella determinazione della tariffa, ma anche nella previsione di eventuali riduzioni ed esenzioni.

Peraltro, solo alcuni Comuni hanno concretamente applicato tale facoltà, prevedendo riduzioni tariffarie di rilevante impatto ambientale (es. alcuni Comuni hanno previsto riduzioni della tariffa per quelle attività che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che comportino effetti accertati di una minore produzione di rifiuti) o sociale (es. incentivi all'assunzione, attività di contrasto ai fenomeni di "ludopatia", etc.).

LA DEDUZIONE DELL'IMU E DELLA TASI DALL'IRPEF/IRES E (NON)DALL'IRAP UN CASO EMBLEMATICO

Deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa --> percorso lento ma virtuoso

Con la sentenza n. 262 del 4 dicembre 2020 della Corte Costituzionale, dovrebbe finalmente completarsi il processo di evoluzione normativa che, nel corso degli ultimi anni, ha portato a che l'IMU inerente agli immobili esclusivamente strumentali, già divenuta parzialmente deducibile, ai fini IRPEF e IRES, dal reddito di impresa (in misura pari al 50% per il periodo di imposta relativo al 2019 e al 60% per gli anni 2020 e 2021), divenga, infine, **integralmente deducibile ai fini IRPEF e IRES a partire dal periodo d'imposta 2022** per effetto di quanto sancito da ultimo dalla Legge di Bilancio 2020.

L'IMU, peraltro, è - e resterà, anche a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale e della Legge di Bilancio 2020 - invece, **integralmente indeducibile ai fini IRAP.**

LA RIFORMA DELL'IRPEF E LA FISCALITÀ LOCALE (*questa sconosciuta*)

Audizioni rese nell'ambito dell'”Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario”:

- ✓ **Agenzia delle Entrate – Ernesto Maria Ruffini**: è necessario un coordinamento della tassazione locale con altri comparti impositivi: la tassazione dei redditi di investimento immobiliare dovrebbe avere un collegamento con la tassazione comunale.
- **Confindustria – Emanuele Orsini e CNEL**: Si propone un'unica sovrainposta nazionale in luogo delle addizionali regionali e comunali. Il sistema delle addizionali contribuisce a distorcere l'equità del prelievo (dando anche una profondità territoriale al fenomeno) e complica la vita ai sostituti d'imposta, specie quelli multi localizzati, costretti a fare i conti con un panorama di 20 sistemi regionali e circa 7000 comunali. Le attuali addizionali potrebbero essere utilmente trasformate in sovrainposte da applicare sull'imposta netta dei contribuenti, calcolata con regole uniche a livello nazionale.

POSSIBILI NUOVI TEMI DI RICERCA

Partendo dalla **verifica concreta** dell'incidenza della fiscalità locale sull'attività di impresa (quale è il peso percentuale della fiscalità locale sul risultato di esercizio), verificare quali potrebbero essere a legislazione invariata gli interventi che i Comuni potrebbero fare per rappresentare un **polo industriale attrattivo**.

Verificare nell'ambito delle **riforme fiscali** che si vanno prospettando l'opportunità e o necessità di un **intervento normativo che attribuisca ai Comuni una maggior potestà impositiva** in linea con i precetti costituzionali del **federalismo fiscale**.